



TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA
CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del G.O.T. Dott. Daniela Allegrini, pronuncia
la seguente

ORDINANZA ex art.702 ter cpc

nel procedimento iscritto al n. 10703/2022 con ricorso depositato in data 12.12.2022
da

[REDACTED], nata a Vitoria, Espirito Santo, il 21.10.1987 (cod.fisc.
[REDACTED]) residente in Brasile

Rappresentata e difesa dall' avv. Giuseppe Vadalà

ricorrente

Contro

Ministero dell'Interno

residente

Con l'intervento del **Pubblico Ministero**

in punto: **riconoscimento della cittadinanza italiana**

Con ricorso ex art.702 cpc la ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente dell'avo italiano

Martinelli Luigi, nato a Correzzo, frazione di Gazzo Veronese (VR) in data 24.05.1844, emigrato in Brasile, dove era deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi.

Ha dedotto che dal matrimonio di Martinelli Luigi con Teresa Fracasso è nato Martinelli Giuseppe il quale, dal matrimonio con Maria Minchio, ha generato la figlia Martinelli Theresa, la quale, a sua volta, con il marito Quintino Pereira Ribeiro ha generato la figlia Martinelli Aracy Ribeiro. Quest'ultima a seguito di matrimonio con Juanuario Netto Francisco ha generato Juanuario Ribeiro

Marlene, la quale, a sua volta, a seguito di matrimonio con Miguel José Neto ha generato la ricorrente [REDACTED] (nata a Vitoria -Espirito Santo il 21.10.1987)

Deduceva ancora che l'allora vigente normativa negava alla madre il diritto di trasmettere jure sanguinis la cittadinanza ai propri figli e ai propri discendenti, che la Corte Costituzionale con sentenza n.30 del 1983 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.1 n.1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio della madre cittadina; che la Corte di Cassazione, con pronuncia a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009 ha riconosciuto che, anche le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, deve ritenersi che il diritto alla cittadinanza sia uno status permanente e imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della legge.

Il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.

La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versta in atti, debitamente tradotta ed apostillata.

Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: "All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".

Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che "Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".

Pertanto, a far data dal 22/06/22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.

Nel caso di specie l'avo Martinelli Giuseppe era nato nel comune di Gazzo Veronese, in provincia di Verona, da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.

Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n.91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in Italia fino al richiedente.

Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima della unificazione del Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.4 -15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che Martinelli Giuseppe, nato prima della nascita del Regno d'Italia, con la proclamazione avvenuta per il Veneto il 22 ottobre 1866 di annessione, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione.

Per cui la ricorrente chiede la concessione della cittadinanza iure sanguinis, e va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella copiosa documentazione allegata.

Va anche ricordato che con decreto numero 58 a emanato il 15/12/1889 il governo provvisorio della Repubblica Brasiliana aveva disposto che tutti gli stranieri presenti in territorio brasiliano alla data del 15/11/1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che non avessero manifestato entro sei mesi la volontà di mantenere la cittadinanza di origine. La norma fu accolta con favore da paesi stranieri cui i cittadini erano emigrati massivamente in Brasile e per quanto riguarda l'Italia fu ritenuto inapplicabile dalla giurisprudenza. Rappresentativo in tal senso è la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, udienza 5 ottobre 1907 che ebbe sottolineare che ai sensi delle disposizioni generali del codice civile dell'epoca "in nessun caso le leggi di un paese straniero" potevano "derogare alle leggi proibitive del Regno e che concernano le persone, i beni e gli atti." Osservò ancora la Corte che la cittadinanza sulla base della legge dell'epoca, articolo 11 codice civile, si perdeva in caso di rinuncia e di trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. L'utilizzo del termine "ottenuta" nell'articolo 11 del codice civile del 1865 è chiarificatore dell'intento del legislatore di voler subordinare l'efficacia nella norma a uno specifico atto di volontà del cittadino, pertanto, perché possa aversi un'interruzione della linea di discendenza che impedisca il riconoscimento della cittadinanza

italiana iure sanguinis è necessario che vi sia un'espressione di volontà volta all'acquisto della cittadinanza straniera o alla rinuncia della cittadinanza italiana.

Nel merito, anche a seguito della cd. grande naturalizzazione del 1889-1891 la giurisprudenza (Trib Roma 09.09.2020, Trib. Roma 03.02.2020) rimarca la possibilità della doppia cittadinanza e ribadisce che, ove sia attestato che non v'è stata rinuncia, la linea di sangue non s'interrompe.

Per quanto riguarda il caso di specie si osserva che a fronte del certificato negativo di naturalizzazione dell'avo Martinelli Giuseppe prodotto dalla ricorrente non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dello stesso o dei suoi discendenti. Si veda Cassazione Civile -Sezioni Unite sentenza 4466 del 25/02/2009.

E dunque provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana.

Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della L. n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana non solo il figlio dell'avo, Martinelli Giuseppe, ma anche i discendenti della figlia di lui Theresa, benché sposatasi con un cittadino brasiliano.

Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della L. 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.

Infatti, "la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art.219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.).

Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato

di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria" (cit. Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).

Ne consegue che l'odierna ricorrente ha acquistato la cittadinanza italiana iure sanguinis, in quanto discendente di Martinelli Luigi, suo avo italiano, poiché lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da un'esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche al figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, attesi i caratteri di absolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis (cfr. Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 4466 del 25 febbraio 2009).

Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.

Va dunque dato atto che mentre la ricorrente ha provato con i certificati anagrafici debitamente tradotti e apostillati la discendenza, non risulta provato alcun evento interruttivo.

Anche per questa ragione, la Suprema Corte (Cass. Sez. Unite n. 25317/2022) ribadisce che anche in tema di cittadinanza italiana (anzi a maggior ragione in relazione ad uno status così centrale nella vita di una persona e di un ordinamento) occorre applicare in maniera rigorosa la ripartizione dell'onere della prova, spettando al discendente l'onere di provare l'originaria attribuzione della cittadinanza italiana e la ininterrotta trasmissione della stessa sino allo stesso e al Ministero che vuole eccepire una circostanza impeditiva od estintiva di tale diritto, dimostrare le relative circostanze, non potendosi ricorrere a presunzioni.

Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dalla ricorrente, dichiarando che lei è cittadina italiana dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'Interno dei provvedimenti conseguenti.

La natura della procedura consente la compensazione delle spese di lite

PQM

il Tribunale, visto l'articolo 702 bis cpc, definitivamente pronunciando, così decide

- Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che la ricorrente è cittadina italiana.
- Ordina al Ministero dell'Interno e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.

-Compensa le spese di lite.

Così deciso in Venezia, 18 settembre 2023

Il giudice onorario
dottoressa Daniela Allegrini